

Categorie di soggetti / lavoratori	APE sociale per dipendenti, autonomi e parasubordinati	Accesso anticipato per i lavoratori precoci dipendenti, autonomi e parasubordinati ⁽²⁾	Ottava salvaguardia (valgono i requisiti pre riforma "Fornero") (3) Sono salvaguardati:
	Sperimentale per biennio 2017-18	Strutturale dal 2017	
	Maggiori spese: 300 mln nel 2017 609 mln nel 2018 647 mln nel 2019	Maggiori spese: 360 mln nel 2017 550 mln nel 2018 570 mln nel 2019	Maggiori spese: 134 mln nel 2017 295 mln nel 2018 346 mln nel 2019
1) Disoccupati che da almeno 3 mesi abbiano esaurito la prestazione per disoccupazione loro spettante	Il pensionamento è possibile con: 63 anni di età 30 di anzianità	Il pensionamento è possibile con: 41 anni di anzianità (parametro agganciato alla progressione di vita attesa dal 1° gennaio 2019) senza vincoli di età	11.000 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile o con accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011 oppure, anche in mancanza di accordi, collocati in mobilità o in trattamento speciale edile da aziende fallite o interessate dall'attivazione di procedure fallimentari <u>purché:</u> siano cessati dal lavoro entro il 31 dicembre 2014 e perfezionino, anche con contributi volontari, i requisiti di pensionamento (qui significa il diritto non e la decorrenza) pre riforma "Fornero" entro 36 mesi dalla fine del trattamento di mobilità o del trattamento speciale edile – Platea teorica: lavoratori dipendenti privati 9.200 lavoratori già autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi prima del 4 dicembre 2011 e che perfezionano i requisiti di decorrenza pre riforma "Fornero" entro 7 anni dall'entrata in vigore della stessa (6 gennaio 2019), purché abbiano almeno un contributo volontario accreditato/accreditabile alla data del 6 dicembre 2011 e non abbiano svolto dopo il 4 dicembre 2011 attività riconducibile al lavoro dipendente a tempo indeterminato – Platea teorica: lavoratori dipendenti privati e pubblici, autonomi e parasubordinati 1.200 lavoratori già autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi prima del 4 dicembre 2011 e che perfezionano i requisiti di decorrenza pre riforma "Fornero" entro 6 anni dall'entrata in vigore della stessa (6 gennaio 2018), purché abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo 1° gennaio 2007 - 30 novembre 2013 e al 30 novembre 2013 non svolgano attività riconducibile al lavoro dipendente a tempo indeterminato – Platea teorica: lavoratori dipendenti privati e pubblici, autonomi e parasubordinati 7.800 lavoratori cessati da lavoro entro il 30 giugno 2012, ovvero tra il 30 giugno 2012 e il 31 dicembre 2012, ovvero per risoluzione unilaterale tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, purché non riacqu岸ati a tempo indeterminato e purché perfezionino i requisiti di decorrenza pre riforma "Fornero" entro 7 anni dall'entrata in vigore della stessa (6 gennaio 2019) ⁽⁴⁾ – Platea teorica: lavoratori dipendenti privati e pubblici e parasubordinati 800 lavoratori con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non riacqu岸ati a tempo indeterminato, purché perfezionino i requisiti di decorrenza pre riforma "Fornero" entro 6 anni dall'entrata in vigore della stessa (6 gennaio 2018). Sono esclusi i lavoratori del settore agricolo e gli stagionali – Platea teorica: lavoratori dipendenti privati e pubblici
NB: la disoccupazione deve derivare da licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale	Sino al compimento dei normali requisiti di vecchiaia, si riceve una indennità pari al minore valore tra l'importo della pensione e 1.500 euro/mese ⁽¹⁾	Si riceve l'intero importo della pensione	
2) Lavoratori che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado con disabilità grave	Il pensionamento è possibile con: 63 anni di età 30 di anzianità Sino al compimento dei normali requisiti di vecchiaia, si riceve una indennità pari al minore valore tra l'importo della pensione e 1.500 euro/mese	Il pensionamento è possibile con: 41 anni di anzianità (parametro agganciato alla progressione di vita attesa dal 1° gennaio 2019) senza vincoli di età Si riceve l'intero importo della pensione	700 lavoratori che nel 2011 si trovavano in congedo per assistere figli con disabilità grave e che perfezionano i requisiti di decorrenza pre riforma "Fornero" entro 7 anni dall'entrata in vigore della stessa (6 gennaio 2019) – Platea teorica: lavoratori dipendenti privati e pubblici e parasubordinati

(1) Si decade dall'indennità al compimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è compatibile con redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro/anno e di redditi da lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro/anno. –

(2) Sono definiti precoci i lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione effettiva precedenti il raggiungimento del 19° anno di età. – (3) Nel biennio 2017-18, il pensionamento di vecchiaia è possibile con 65 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti pubbliche; per le lavoratrici dipendenti private il requisito di età è di 61 anni e 5 mesi nel 2017 e 61 anni e 10 mesi nel 2018. A seconda dei casi (regime retributivo/misto o contributivo) concorrono anche vincoli di anzianità contributiva e di importo minimo dell'assegno. Il pensionamento è possibile anche con le cosiddette "quote": almeno 35 anni di anzianità contributiva, 61 anni e 7 mesi e una quota (somma di anzianità e età) pari a 97,6 per i lavoratori dipendenti; per gli autonomi il vincolo di età e di quota è più alto di un anno. Il pensionamento è altresì possibile compiuti i 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età (a seconda se il regime è retributivo/misto o contributivo, ci sono differenze nelle modalità di computo degli anni di anzianità). Dal 2019 il requisito di età e quello di quota sono agganciati alla dinamica della vita attesa. Le regole di pensionamento pre riforma "Fornero" comprendono le cosiddette finestre "mobili" (le decorrenze). – (4) Si tratta dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 194, lettere b), c) e d) della L. 147/2013: i lavoratori il cui contratto è stato risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.